



UMG
dubium sapientiae initium

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRÆCIA" DI CATANZARO

**Gara Europea a procedura aperta, per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54, comma 3, del d.lgs. 50/2016 s.m.i., per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro per l'Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro - CIG905462943A
ID G00203**

FAQ N. 7 DEL 10/02/2022

Si comunica che l'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro con il presente documento ha provveduto a fornire chiarimenti alle sole richieste di informazioni complementari sulla documentazione di gara, ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016. Ne consegue che non è stato riprodotto e, pertanto, non sarà oggetto di riscontro tutto ciò che non rientra nell'ambito di applicazione della predetta previsione normativa.

I chiarimenti saranno visibili sul link: www.unicz.it

alla pagina <http://web.unicz.it/it/news/94012/gara-europea-a-procedura-aperta-per-la-conclusione-di-un-accordo-quadro-per-l-affidamento-del-servizio-di-somministrazione-di-lavoro-per-l-umg-di-catanzaro>

e alla pagina

<https://unicz.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action¤tFrame=7&codice=G00203&csrf=H2TQTH1LCG1AVUZC1WYBAJODW29ECGM>

1) Domanda:

Nell'ottica di certezza della procedura si chiede di precisare come verrà calcolato il punteggio economico specificando su cosa opera la formula. In particolare si chiede di confermare che la formula di valutazione si applicherà al ribasso percentuale del 9% oppure, viceversa, sul ribasso della base d'asta.

Risposta: Nel modello di offerta economica predisposto dalla Stazione Appaltante è previsto che l'operatore economico indichi sia il margine d'agenzia offerto che il corrispondente ribasso. La formula, infatti, riportata nel disciplinare di gara prevede che il punteggio venga assegnata in funzione del ribasso offerto secondo la seguente formula: "Il ribasso offerto R sarà calcolato mediante la formula $R = 1 - P/BA$, dove P è la FEE percentuale offerta e BA coincidente con la FEE a base d'asta (pari al 9%) di cui al paragrafo 3 del presente disciplinare" (Cfr. Allegato 8 – pag. 43 del disciplinare di gara)

2) Domanda:

Nell'ottica di formulare una più corretta offerta economica e in ottemperanza a quanto statuito dall'art. 23, co. 15, D.lgs. 50/2016, si richiede a Codesta Stazione appaltante di fornire i dati relativi all'assenteismo dei lavoratori somministrati. Come noto, infatti, l'incidenza dell'assenteismo dev'essere considerato al momento della formulazione dell'offerta e per tale ragione il futuro concorrente deve essere messo in condizione dalla pubblica amministrazione di conoscere lo storico delle assenze prodottesi presso la stazione appaltante in epoca antecedente al Capitolato.

Risposta: Non si dispone di dati storici.

3) Domanda:

Nella gara in esame, anche a mente dell'art 31 del CCNL di somministrazione nonché con riguardo alla previsione dell'art. 50 del d.lgs. 50/2016 si rappresenta che dovrebbe applicarsi la clausola sociale. Infatti, la somministrazione di lavoro è un appalto ad alta intensità di manodopera; sicché anche in previsione dell'art 31 del CCNL gli operatori sono tenuti a garantire la stabilità del personale in servizio. A ciò si aggiunga che proprio il menzionato art 50 del codice appalti prevede l'applicazione della clausola sociale "con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera" essendo la ratio della norma quella di garantire la stabilità lavorativa delle risorse. Pertanto, ferma l'applicazione della clausola sociale, conseguentemente, in applicazione del principio di trasparenza della procedura si chiede a codesta spett. le Stazione Appaltante di comunicare, al fine di permettere agli operatori economici le migliori valutazioni:

A) chi è l'attuale fornitore del servizio

B) quanti lavoratori sono attualmente in missione

C) con quale tipologia contrattuale, specificando quanti lavoratori sono assunti a tempo indeterminato e quanti a termine

D) quant'altro possa risultare utile per tali valutazioni

Risposta: Si rimanda alla risposta al chiarimento n. 2 della FAQ n. 1 del 21/01/2022

4) Domanda:

Con riferimento alla previsione ex art 6 comma 4 dello Schema di contratto (Il Fornitore garantisce che, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, e che lo stesso non espleti attività diverse da quelle contrattualmente affidate) nonché con riferimento alle previsione ex art 16 dello Schema di contratto e 21 Capitolato e più in generale in tema di responsabilità civile si chiede conferma che tala disposizioni non troveranno applicazione con i lavoratori somministrati e che le uniche responsabilità addebitabili all'Agenzia sono quelle riconducibile ai danni causati dai lavoratori diretti. Circa i somministrati, infatti, si precisa che ai sensi dell'art. 35, comma 7 d. Lgs. 81/2015 "L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni.". Si precisa altresì che in considerazione del fatto che il lavoratore somministrato agisce sotto il diretto controllo dell'azienda utilizzatrice e, pertanto, alcun danno potrà essere addebitato al contraente aggiudicatario. Si chiede quindi conferma che eventuali responsabilità civile dell'agenzia aggiudicataria, ivi compresa la copertura assicurativa menzionata all'art 16 schema di contratto e 21 Capitolato, si riferisca solo ed esclusivamente ad eventuali danni direttamente imputabili ai dipendenti diretti dell'aggiudicatario e non anche a quelli causati dai lavori somministrati, come da normativa vigente.

Risposta: Si conferma

5) Domanda:

Con riferimento alla previsione ex art 4.4 comma 3 del Capitolato fermo restando l'impegno dell'aggiudicatario alla sostituzione della risorsa, si precisa che la sostituzione del lavoratore sarà possibile nel corso del periodo di prova ovvero per giusta causa di recesso: l'eventuale richiesta di sostituzione del personale oggetto di valutazione negativa anche nel caso di superamento del periodo di prova, non potrà comportare l'automatica risoluzione del contratto di lavoro e non solleverà l'Amministrazione Aggiudicatrice dall'obbligo di rimborsare al contraente aggiudicatario quanto sostenuto per il singolo contratto di prestazione di lavoro in essere e fino alla naturale scadenza, in quanto dovute per legge e per contratto collettivo applicato (art. 33 d.lgs 81/2015 e art. 45 CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro)

Risposta: Si rimanda alla risposta al chiarimento n. 4 della FAQ n. 6 del 10/02/2022

6) Domanda:

Con riferimento alla previsione ex art 4.1, comma 4 del Capitolato ove previsto che il lavoratore "Dovrà inoltre aver effettuato la vaccinazione contro l'epidemia da COVID-19" si precisa che, fermo l'obbligatorietà della vaccinazione secondo le disposizioni vigenti, solo il medico competente presso l'utilizzatore può fare le predette verifiche non essendo le Agenzie, anche in forza della legge sulla privacy, legittimate ad operare tale richiesta ai lavoratori. Pertanto, laddove compatibile con gli

obblighi di legge tale controllo potrà essere effettuato solo verrà effettuato direttamente da parte del medico competente anche in considerazione delle previsioni di cui agli artt. 34, comma 3 e art. 35 comma 4 del D. Lgs. 81/15.

Risposta: Si rimanda alla risposta al chiarimento n. 1 del FAQ n. 6 del 10/02/2022

7) Domanda:

Con riferimento alla previsione ex art 5, comma 1 del Capitolato ove previsto l'onere dell'Agenzia "di provvedere tempestivamente alla comunicazione di eventuali casi di positività al COVID 19 tra il personale somministrato, sospendendo il somministrato interessato fino al termine della guarigione, tenendo conto delle disposizioni governative e regolamentari dell'Università che saranno vigenti al momento" si rappresenta che la sorveglianza sanitaria, come da art. 40, comma 8 del CCNL per la categoria delle Agenzia di Somministrazione di lavoro è in capo all'utilizzatore (come correttamente ravvisato all'art 6 ultimo comma del Capitolato). Ciò premesso si rappresenta altresì che in caso di assenza per malattia certificata del lavoratore, l'Agenzia non è legittimata a conoscere la diagnosi e a verificare le cause; sicchè solo gli Enti preposti possono verificare le possibili assenze dettate dalla positività al Covid e dare le dovute comunicazione ai soggetti interessati. Pertanto, si chiede conferma che la previsione è frutto di un refuso e che sarà rivista.

Risposta: Si rimanda alla risposta al chiarimento n. 1 del FAQ n. 6 del 10/02/2022

8) Domanda:

Al fine di formulare una corretta offerta economica e nel rispetto la par condicio tra i partecipanti alla gara, si chiede di comunicare i costi del lavoro applicati nell'attuale fornitura, per ogni livello su cui verrà applicato il margine d'Agenzia offerto in gara, come da schema seguente:

MANSIONE	LIVELLO CCNL	COSTO ORA ORDINARIA	MARGINE D'AGENZIA
CATEGORIA D	D1		
CATEGORIA C	C1		

Risposta: Si rimanda alla risposta al chiarimento n. 2 della FAQ n. 1 del 21/01/2022

Responsabile del Procedimento
f.to Dott.ssa Anna Daniela Severelli
(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs 39/1993)